



Ing. Ilaria Fumagalli Arch. Mario Manzoni Pian. Alessandro Martinelli

PERIMETRO TESSUTI STORICI

-le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico (art. 10, comma 4, lettera f);
- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (art. 10, comma 4, lettera l).

Vincoli "ope legis" (combinato disposto artt. 10 e 12) EX ART. 4
 Riguardano le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private serva fine di lucro che siano opera di autore non più

ele architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (art. 10, comma 4, lettera I).

Bellezze Individue (Art. 136, comma 1, lett. a) e b), D.L.ga. 42/2004).
 Codice indica come oggetto di tutela e valorizzazione:
 Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singotarità geologica (lett. a).
 Le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del Codice (ossia non contempiati nell'ambito dei beni culturali), si distinguono per la loro non comune bellezza (lett. b).

- Bellezze d'Insterne (Art. 136, comma 1, lett. c) e d), D.L.gs. 42/2004).

Il Codice indica come oggetto di tutela e valorizzazione:

- I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (lett. c).

Aree tutelate per legge (Art. 142, comma 1, lett. dalla a) alla m), D.L.ga. 42/2004).

Il Codice indica come oggetto di tutela e valorizzazione:
I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i i ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lett. f).
 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art. 2, commi. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227 del 18.05. 2001 (lett. g).
 Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (lett. h).
 Le zone unide incluse nell'elenco previsto dal DPR n. 448 del 13 marzo 1976 (lett. i).

Come previsto dall'art.27 (Stivazioni di urgenza), solo in casi di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale vanno tempestivamente trasmessi i progetti definitivi per la necessaria autorizzazione.

Come previsto dall'art. 50 comma 1 e 2, è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica via.



Delibera n.128/106789 P.G. del 28.07.2015 Delibera n.17/44571 P.G. del 09.02.2016



ata FEBBRAIO 2016 ADOZIONE Delibera C.C. n. 5 del 23.01.2023

EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO E/O D'INTERESSE STORICO

PERIMETRO NUCLEI STORICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'elaborato individua i «vincoli» dettati dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) secondo il quale il patrimonio culturale è suddiviso in due categorie: quella dei beni culturali e quella dei beni paesaggistici:

 (i) Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, atorico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose aventi valore di civiltà.
 (ii) Sono beni paesaggistici gii immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici dei territorio. A - VINCOLO MONUMENTALE: CLASSIFICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI

Riguardano le cose immobili appartenenti a soggetti privati che:

- presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante (art. ro, comma 3, enera a); - rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia política, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (art. 10, comma 3, lettera di.)

- Vincoli di tutela indiretta (art. 45). EX ART. 21
Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Per vincolo indiretto si intende quella serie di prescrizioni limitative che vengono imposte a beni diversi da quello culturale oggetto di tutela, che si trovano in relazione spaziale con quest'ultimo.

L'istituto del vincolo indiretto ha quindi per finalità la tutela dei caratteri e del contesto del bene soggetto al vincolo diretto, assicurandone attraverso prescrizioni destinate alle aree o agli edifici circostanti e non, il mantenimento dell'integrità, della necessariamente confinanti prospettiva, della luce, delle condizioni di ambiente e decoro.

esecuzione risalga ad oltre 70 anni: che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, comma 1);
 le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (art. 10, comma 4,

B - BENI PAESAGGISTICI: CLASSIFICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI I vincoli paesaggistici trattati dal D.Lgs. 42/2004 sono suddivisi in tre categorie:

radizionare (etc. d).

- Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (lett. d).

the per i territori elevati sui l'aghi (lett. b).


Vini, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle

s ed impianti elettrici, approvato con RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi
trgini per una fascia di 150 metri diascuna (lett. c).

vitagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul
i mare per la catena appennimica e per le isole (lett. d).

vai e i circi glaciali (lett. e).

cone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore dei Codice (lett. m).



Liceo Scientifico Calini Istituto Tecnico Moretto

D.M. 02/04/2009 Fg.175 part.23